

CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI MANFREDONIA ADEGUATO ALLA LEGGE 27.7.00, RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE" E ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 4.02.2000

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 80 del 16/09/20002

INDICE

- [Art. 1](#) – Oggetto e finalità del regolamento
- [Art. 2](#) – Definizione delle entrate
- [Art. 3](#) – Regolamentazione delle entrate
- [Art. 4](#) – Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
- [Art. 5](#) – Forme di gestione delle entrate
- [Art. 6](#) – Rapporti tra comune e contribuente
- [Art. 7](#) – Conoscenza degli atti
- [Art. 8](#) – Motivazione degli atti
- [Art. 9](#) – Soggetti responsabili delle entrate
- [Art. 10](#) – Attività di verifica e controllo
- [Art. 11](#) – Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
- [Art. 12](#) – Sanzioni
- [Art. 13](#) – Buona fede ed errori del contribuente
- [Art. 14](#) – Tutela giudiziaria
- [Art. 15](#) – Forme di riscossione coattiva
- [Art. 16](#) – Forme di riscossione volontaria
- [Art. 17](#) – Compensazione
- [Art. 18](#) – Accollo
- [Art. 19](#) - Autotutela
- [Art. 20](#) – Accertamento con adesione
- [Art. 21](#) – Interpello
- [Art. 22](#) – Ricorso giudiziale
- [Art. 23](#) – Dilazioni di pagamento
- [Art. 24](#) – Entrata in vigore

Art. 1 *(Oggetto e finalità del regolamento)*

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.L.vo 18.8.00 n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” dal D.L.vo 15.12.97 n. 446, sul riordino della disciplina dei tributi locali, e loro successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, ad indicare i criteri per la determinazione delle aliquote e dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione, nel rispetto dei principi in materia di tutela dei diritti del contribuente di cui alla L. 27.7.2000 n. 212 ed allo Statuto Comunale.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l’equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2 *(Definizione delle entrate)*

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall’applicazione di leggi dello Stato, le quali in attuazione della riserva di cui all’art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma, quali canoni e proventi per l’uso ed il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 *(Regolamentazione delle entrate)*

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune adotta un apposito regolamento informato ai criteri generali, stabiliti nel presente regolamento. Tale regolamento avrà efficacia dal 1°

gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione e non potrà prevedere adempimenti a carico del contribuente con scadenza anteriore al sessantesimo giorno successivo a tale data.

2. I regolamenti e gli atti del Comune che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; le rubriche dei singoli articoli l'oggetto delle disposizioni in essi contenute.

Le modifiche dei regolamenti tributarî devono essere introdotte riportando il testo modificato.

I richiami ad altre disposizioni normative contenuti in detti regolamenti devono riportare il contenuto sintetico delle norme richiamate.

3. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
4. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al primo comma e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

(Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe)

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario, con il provvedimento di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve essere altresì assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
2. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e prestazioni di servizi vengono determinate da apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Art. 5 ***(Forme di gestione delle entrate)***

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D.L.vo 15.12.1997 n. 446, sulla potestà regolamentare generale dei Comuni in materia di entrate:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti, ai sensi degli artt. 113 bis, comma secondo, 30, 31, 32 e 34 del D.L.vo 18.8.00 n. 267;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui agli artt. 113 bis, primo comma lett. b) e 114 del D.L.vo 18.8.00 n. 267;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui agli artt. 113, primo comma lett. c) e 116 del D.L.vo 18.8.00 n. 267, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53 D.L.vo 15.12.97 n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53 del D.L.vo 15.12.97 n. 446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma devono risultare da apposita documentata relazione del responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6 ***(Rapporti tra Comune e Contribuente)***

1. I rapporti tra il Comune ed il contribuente sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
2. Il Comune assume tutte le iniziative idonee a garantire una completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie nonché di tutti gli atti in materia tributaria da esso emanati.
3. Il Comune informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare l'irrogazione di una sanzione ovvero il mancato riconoscimento di un credito richiedendogli di integrare gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale, del credito.
4. Prima di procedere ad iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze sulle medesime, il Comune invita il contribuente a fornire, in un termine non minore di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, i chiarimenti necessari ed i documenti mancanti. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui, a seguito di liquidazione, emerga il diritto ad un minor rimborso rispetto a quello richiesto.
5. I documenti e le informazioni già in possesso del Comune non possono essere, in alcun caso, richiesti al contribuente e sono acquisiti ai sensi dell'art. 18 della L. 7.8.90 n. 241, relativo ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.
6. Il contribuente ha diritto di accedere gratuitamente alle informazioni in possesso dell'amministrazione relative alla sua posizione tributaria.

Art. 7 ***(Conoscenza degli atti)***

1. Il Comune assicura la effettiva conoscenza da parte del contribuente di tutti gli atti a lui destinati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica a mezzo dei messi comunali o di ufficiali esattoriali, con modalità tali da garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. Gli atti sono comunicati al luogo di effettivo domicilio del contribuente ovvero nel domicilio speciale da questi eletto ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

Art. 8 *(Motivazione degli atti)*

1. Gli atti di natura tributaria del Comune devono essere motivati ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.90 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato il contenuto.

Art. 9 *(Soggetti responsabili delle entrate)*

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili alla acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui al precedente art. 5, primo comma lett. b), c) e d), anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse e vigilare sulla relativa convenzione di affidamento.

Art. 10 *(Attività di verifica e controllo)*

1. Il Comune verifica, anche tramite il soggetto delegato, che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni e dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 7.8.1990 n. 241, in materia di procedimento amministrativo, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali; semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere.

Art. 11

(Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali)

1. L'attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali da parte del Comune deve svolgersi nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il contribuente con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativi alle entrate liquidate.
2. L'attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta a mezzo di funzionari incaricati, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. In nessun caso i termini di prescrizione e di decadenza possono essere prorogati.
3. L'atto di accertamento e/o rettifica notificato al contribuente deve chiaramente indicare tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, i termini e l'autorità per l'eventuale impugnativa. Deve altresì indicare il responsabile del procedimento, presso il quale è possibile promuovere un esame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela.
4. La richiesta al contribuente di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di un atto nel quale sono chiaramente indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
5. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione e per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare, nei relativi regolamenti, i termini e le modalità degli adempimenti.

6. Le attività di accertamento, di rettifica e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra quest'ultimo ed il Comune nel rispetto del presente regolamento.

Art. 12 ***(Sanzioni)***

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie, previste dai D. L.vi 23.12.1997 nn. 471, 472 e 473, recanti disposizioni generali in materia di sanzioni tributarie non penali con riferimento alle imposte dirette ed indirette ed alla riscossione di tributi, sono graduate con delibera di Giunta adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 9.

Art. 13 ***(Buona fede ed errori del contribuente)***

1. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, anche se successivamente modificate o se il suo comportamento è stato posto in essere a seguito di fatti conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione.
2. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione derivi dalla incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme tributarie o si traduca in una violazione meramente formale, senza alcun debito di imposta.

Art. 14 ***(Tutela giudiziaria)***

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie di cui al D. L.vo 31.12.1992 n. 546 alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il

funzionario responsabile del Comune o i soggetti di cui al precedente art. 5, primo comma lett. b), c) e d) sono abilitati alla rappresentanza dell'ente e a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune o il terzo affidatario devono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Il Comune stipula con il professionista incaricato apposita convenzione e per le prestazioni di rappresentanza ed assistenza sono applicati i minimi di tariffa previsti dalla legge.
4. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 48 del D.L.vo 31.12.92 n. 546, riportante disposizioni sul processo tributario. Di ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona a fine mese alla Giunta Comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Art. 15 ***(Forme di riscossione coattiva)***

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n. 639, recante il "Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari", o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973 n. 603 modificato con D.P.R. 28.1.1988 n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art. 5, primo comma lett. b), c) e d), la firma della ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28.1.1988 n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 5, primo comma lett. b), c) e d). I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. E' stabilito in euro 16,53 complessivi (tributo, sanzioni, interessi, spese ed altri accessori) il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

Art. 16
(Forme di riscossione volontaria)

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto alla Tesoreria comunale, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

Art. 17
(Compensazione)

1. Nel caso in cui nel corso dell'attività di controllo si accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo si accerti la esistenza di un debito per periodi diversi dello stesso tributo, l'ufficio procede alla compensazione di tali somme, comunicando al contribuente la parte a debito o a credito eventualmente eccedente la compensazione. La compensazione d'ufficio si effettua indistintamente per somme dovute a titolo di imposte e tassa, sanzioni o interessi.
2. Il contribuente può richiedere di estinguere parzialmente o totalmente una obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso per lo stesso tributo comunale. Nella domanda di rimborso il contribuente deve indicare:
 - a) il credito che intende utilizzare per la compensazione;
 - b) il tributo che intende estinguere, totalmente o parzialmente, mediante compensazione;
 - c) le annualità o i periodi dei tributi di cui alle lettere a) e b);
 - d) la scadenza entro cui si effettua la compensazione se si tratta di versamento diretto.

Art. 18
(Accollo)

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

Art. 19
(Autotutela)

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 5, primo comma lett. b), c) e d), possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione dei regimi agevolativi.

Art. 20
(Accertamento con adesione)

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. L.vo 19.6.1997 n. 218 in materia di accertamento con adesione per tributi erariali la cui applicazione ai tributi locali è estesa per effetto dell'art. 50 della Legge 27.12.97 n. 449, contenente "Misure di stabilizzazione delle finanza pubblica".

Art. 21
(Interpello)

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il funzionario responsabile in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione dei provvedimenti suddetti.
2. Il richiedente, a pena dell'inammissibilità dell'istanza, in questa deve:
 - riportare le proprie generalità, indicare il proprio recapito e sottoscrivere l'istanza;
 - indicare l'oggetto della richiesta in maniera concisa, con riferimento a fattispecie concreta e personale;
 - indicare tutti gli elementi di fatto e di diritto, ritenuti utili per la soluzione del caso prospettato;
 - fornire la propria soluzione, motivata.
3. Il riferimento al caso concreto e personale, di cui al comma 2, non è indispensabile se il soggetto interpellante è un Ente pubblico o privato che esprime interessi di rilevanza diffusa nell'ambito territoriale del Comune, ovvero un Ordine professionale o una Associazione sindacale o di categoria.
4. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
5. Il funzionario responsabile, entro 120 giorni dal ricevimento della istanza, formula risposta scritta e motivata, comunicata al richiedente. Questa vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente medesimo. Qualora la risposta non fosse comunicata all'interessato entro il termine suddetto, si intende che il funzionario responsabile concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

6. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

Art. 22
(Ricorso giurisdizionale)

1. Avverso gli atti di natura tributaria è sempre ammesso il ricorso agli organi di giustizia amministrativa per motivi inerenti la legittimità di essi e dei relativi procedimenti.

Art. 23
(Dilazioni di pagamento)

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.98 n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) durata massima: ventiquattro mesi;
 - b) decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - c) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
 - d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti

superiore ad euro 10.329,14, le dilazioni o rateizzazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.